

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

1328

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 20/01/2017 Prot.: 0001328 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 216
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Sergio Antonio Berlato relativa a: "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

SECRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 216

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 9
DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 gennaio 2017.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Relazione:

La legge statale 157/92 all'art. 21 prevede il divieto per il cacciatore di esercitare l'attività venatoria ad una distanza inferiore a cento metri dalle abitazioni. Dal momento che ci sono alcuni bracconieri che, non rispettando la legge, si permettono di andare a sparare nelle vicinanze delle abitazioni, azione che non è solo illegale ma che produce anche un impatto fortemente negativo per l'opinione pubblica, riteniamo di doverli sanzionare pesantemente con sanzioni che vanno da un minimo di 600 euro ad un massimo di 3.600 euro equiparando queste sanzioni a quelle già decise dal Consiglio regionale per coloro che vogliono intenzionalmente impedire l'esercizio di attività lecite come la caccia e la pesca.

Equiparare i bracconieri ai cacciatori è come equiparare i pirati della strada agli automobilisti. Non perché ci sono alcuni bracconieri che non rispettano le leggi dobbiamo pensare di vietare ai cacciatori il loro sacrosanto diritto di esercitare, nel rispetto della legge, l'attività venatoria e non perché ci sono alcuni pirati della strada che non rispettano il codice della strada dobbiamo pensare di impedire agli automobilisti il diritto di usare l'automobile.

Siccome troppo spesso qualcuno vuole confondere ad arte i bracconieri con i cacciatori ed i pirati della strada con gli automobilisti per fare di tutta l'erba un fascio, riteniamo di dover fare netta distinzione tra i soggetti in questione e punire pesantemente chi, con il proprio deprecabile comportamento, danneggia l'immagine di un'intera categoria.

Si propone quindi con l'Articolo 1 della presente proposta di inserire all'art 35 della legge regionale 5019/93 dopo la lettera m), la lettera n) introducendo la sanzione da € 600 a 3.600 € per chi spara non rispettando il limite dei 100 metri dalle abitazioni.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Articolo 1

1. All'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo la lettera m) è inserito il seguente:

"n) da euro 600 a euro 3.600 per chi spara non rispettando il limite dei 100 metri dalle abitazioni."

Art. 2 - Norma Finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

INDICE

Articolo 1	3
Art. 2 - Norma Finanziaria.....	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL
PRELIEVO VENATORIO

Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (1)
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carnere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 . (2)

(1) Le sanzioni previste dalla presente lettera si applicano ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 anche per la mancata restituzione delle schede di monitoraggio per i prelievi venatori in deroga di cui all'articolo 2 ter della medesima legge regionale 13/2005.

(2) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1987.